

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 05 aprile 2018, n. 549

**Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Delibera CIPE 54/2016 –Asse Tematico B- Interventi nel settore ferroviario-Linea di Azione “Interventi per il miglioramento funzionale e prestazionale delle infrastrutture esistenti, riducendo strozzature e colli di bottiglia” — Intervento “Potenziamento della linea Bari-Matera”. Rettifica parziale D.G.R. n. 2329/2017 e approvazione nuovo Schema di Convenzione**

L'Assessore ai Trasporti dott. Antonio Nunziante, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Sezione Infrastrutture per la Mobilità, confermata dal Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, riferisce quanto segue.

### **Premessa**

L'art. 4 del Decreto Legislativo n. 88 del 31 maggio 2011 ha disposto che il Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS) di cui all'art. 61 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge di stabilità 2003) sia denominato Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) e sia finalizzato a finanziare gli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese.

Con Delibera n. 25 del 10 agosto 2016, il CIPE ha ripartito la dotazione del predetto Fondo, pari a 38.716,10 milioni di euro, tra sei aree tematiche, destinando 11.500 milioni di euro all'Area 1 Infrastrutture.

Il CIPE, con Delibera n. 54 del 1° Dicembre 2016, ha approvato il Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014-2020 il quale è ripartito in sei Assi di Intervento tra cui l'Asse di Intervento B “Interventi nel settore ferroviario”, Linea di Azione 2 “Interventi per il miglioramento funzionale e prestazionale delle infrastrutture esistenti, riducendo strozzature e colli di bottiglia”.

L'Asse di Intervento B dispone di una dotazione finanziaria pari a 1.369,10 milioni di euro.

Il Piano Operativo Infrastrutture in argomento ha assegnato alla Regione Puglia l'importo di 95,00 milioni di euro di cui 44,00 milioni destinati all'intervento denominato “Potenziamento della linea Altamura-Matera”, 26,00 milioni di euro destinati all'intervento “Elettrificazione Barletta-Canosa” e 25,00 milioni di euro destinati all'intervento “Raccordo ferroviario nuova stazione elementare Brindisi Intermodale\_direzione nord”.

### **Vista:**

La Delibera n. 2329 del 28.12.2017 con la quale si è proceduto a:

- 1. prendere atto che il Piano Operativo Infrastrutture, approvato con Delibera n. 54 del 1° Dicembre 2016, nell'ambito dell'Asse B - “Interventi nel settore ferroviario”, ha assegnato alla Regione Puglia l'importo di euro 44,00 milioni destinato all'intervento denominato “Potenziamento della linea Bari - Matera”;*
- 2. approvare la Convenzione (...) la quale sarà sottoscritta tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Regione Puglia e la Società Ferrovie Appalo Lucane S.r.l., quale soggetto gestore dell'infrastruttura ferroviaria interessata dall'intervento;*
- 3. approvare l'Allegato 1 al Piano Operativo di Intervento del Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture 2014/2020 - Dati riferiti all'intervento “Potenziamento della linea Bari - Matera” che costituisce parte integrante della presente Convenzione.*

La nota del Ministero delle infrastrutture e Trasporti prot. U.0001669 del 21.02.2018 avente ad oggetto “Attuazione del D.L. n. 148/2017, convertito con Legge n. 172/2017: individuazione delle norme tecniche e degli standard di sicurezza applicabili alle reti funzionalmente isolate”.

La nota del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti prot. U.0002608 del 21.03.2018 avente ad oggetto "Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Delibera CIPE n. 54/2016 - Asse Tematico B - Intervento Potenziamento della Linea Altamura-Matera".

Considerato che la Convenzione allegata alla succitata Delibera n. 2329 del 28.12.2017 e di essa parte integrante riporta, per mero errore materiale, l'art. 8 "Standard di sicurezza" riferito alle Ferrovie interconnesse, piuttosto che l'art. 8 "Verifica dei Progetti" riferito alle Ferrovie isolate.

Considerato inoltre che è intervenuta la legge n. 172/2017 che fissa al 30 giugno 2019 il trasferimento delle competenze in materia di sicurezza all'ANSF anche per le ferrovie isolate

**Alla luce di quanto esposto si propone alla Giunta regionale:**

- di rettificare parzialmente la Delibera n. 2329 del 28.12.2017 esclusivamente in relazione alla approvazione della allegata Convenzione;
- di approvare la nuova Convenzione, allegata al presente atto e che ne costituisce parte integrante, la quale riporta la corretta formulazione dell'art. 8, denominato "Verifica dei progetti" nonché, in premessa, un riferimento alla L. 172/2017 che fissa al 30 giugno 2019 il trasferimento delle competenze in materia di sicurezza all'ANSF anche per le ferrovie isolate. La Convenzione sarà sottoscritta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dalla Regione Puglia e dalla Società Ferrovie Appulo Lucane S.r.l., quale soggetto gestore dell'infrastruttura ferroviaria interessata dall'intervento;
- di attribuire alla Sezione competente il monitoraggio dell'attuazione di quanto previsto nella Convenzione in allegato, all'art. 13

**COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA LR. 28/01 e ss.mm.ii. e al D.LGS. 118/2011**

La presente Deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria, sia di entrata che di spesa, e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale di competenza della Giunta ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. d), e) della L.R. 7/97

**LA GIUNTA**

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore ai Trasporti;
- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente della Sezione Infrastrutture per la Mobilità, che ne attesta la conformità alla legislazione vigente;
- a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

**DELIBERA**

1. *di rettificare parzialmente* la Delibera n. 2329 del 28.12.2017 esclusivamente in relazione alla approvazione della allegata Convenzione;
2. *di approvare* la nuova Convenzione, allegata al presente atto e che ne costituisce parte integrante, la quale riporta la corretta formulazione dell'art. 8, denominato "Verifica dei progetti" nonché, in premessa, un riferimento alla L. 172/2017 che fissa al 30 giugno 2019 il trasferimento delle competenze in materia di sicurezza all'ANSF anche per le ferrovie isolate;
3. *di attribuire* alla Sezione competente il monitoraggio dell'attuazione di quanto previsto nella

Convenzione in allegato, all'art. 13;

4. *di notificare*, a cura della Sezione proponente, il presente provvedimento alla Società Ferrovie Appulo Lucane S.r.l.;
5. *di disporre* la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
MICHELE EMILIANO

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE**  
**GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE**  
**DIREZIONE GENERALE PER I SISTEMI DI TRASPORTO AD IMPIANTI FISSI E IL**  
**TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**

**CONVENZIONE**

**TRA**

**IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

**E**

**LA REGIONE PUGLIA**

**E**

**IL SOGGETTO ATTUATORE FERROVIE APPULO LUCANE S.R.L.**

**REGOLANTE IL FINANZIAMENTO PER ASSICURARE** la realizzazione dell'intervento per il "Potenziamento della linea Bari - Altamura - Matera" previsto Asse Tematico B "Interventi nel settore ferroviario" - Linea Azione: Interventi per il miglioramento funzionale e prestazionale delle infrastrutture esistenti, riducendo strozzature e colli di bottiglia del Piano Operativo del Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture 2014-2020, a valere sulle risorse di quest'ultimo, ai sensi della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 703, e della Delibera CIPE del 10 agosto 2016 n. 25, nonché della Delibera CIPE 1 dicembre 2016, n.54.



## PREMESSO

- che l'art. 4 del Decreto Legislativo 31 maggio 2011 n. 88 ha disposto che il Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS) di cui all'art. 61 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge di stabilità 2003) sia denominato Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) e sia finalizzato a finanziare gli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;
- che la gestione del predetto Fondo è attribuita ai sensi del D.L. n. 78/2010, al Presidente del Consiglio dei Ministri che a tale scopo si avvale del Dipartimento per le Politiche di Coesione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- che la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) all'art. 1, comma 703, detta disposizioni per l'utilizzo delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020 prevedendo che:
  - 1) l'Autorità politica per la coesione individui le aree tematiche nazionali e i relativi obiettivi strategici;
  - 2) il CIPE con propria delibera ripartisca tra le predette aree tematiche nazionali la dotazione del Fondo medesimo;
  - 3) siano definiti dalla Cabina di Regia, composta da rappresentanti delle amministrazioni interessate e delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, i piani operativi da sottoporre al CIPE per la relativa approvazione;
- che l'Autorità politica per la coesione che esercita, ai sensi del D.P.C.M. 25 febbraio 2016, funzioni di coordinamento, indirizzo promozione di iniziative, anche normative, vigilanza e verifica relativamente alla materia delle politiche per la coesione territoriale, ha individuato e proposto al CIPE sei aree tematiche di interesse del FSC, fra cui è prevista l'area tematica Infrastrutture;
- che con Delibera del 10 agosto 2016, n. 25, il CIPE ha ripartito la dotazione del Fondo, pari a 38.716,10 milioni di euro, tra le sei aree tematiche, secondo una chiave di riparto tra le due macro aree territoriali Mezzogiorno-Centronord rispettivamente pari all'80% e al 20%;
- che, come si evince dall'allegato alla predetta Delibera CIPE 25/2016, 11.500 milioni di euro sono stati destinati al piano operativo relativo all'Area 1 Infrastrutture;
- che il CIPE con Delibera del 1° dicembre 2016 n. 54 ha approvato il Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014-2020 adottato, ai sensi della Legge n. 190/2014, dalla Cabina di Regia istituita con D.P.C.M. del 25 febbraio 2016, su proposta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- che detto Piano Operativo ha come obiettivo strategico quello di migliorare la rete stradale e ferroviaria favorendo l'accessibilità ai territori e all'Europa superando le strozzature nella rete con particolare riferimento alla mobilità da e verso i nodi nonché alla mobilità nelle aree urbane e provvedere alla messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale per una mobilità sicura e sostenibile nonché alla sicurezza delle dighe;
- che la dotazione finanziaria del piano, come previsto dalla sopracitata Delibera CIPE 25/2016, è pari a 11.500 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo;
- che il medesimo Piano Operativo è ripartito in sei Assi di Intervento (A Interventi stradali; B Interventi nel settore ferroviario; C interventi per il trasporto urbano e metropolitano; D messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente; E altri interventi; F rinnovo materiale trasporto pubblico locale - Piano sicurezza ferroviaria);
- che nell'ambito dell'Asse di Intervento B, sono stati destinati complessivamente 2.055,90 milioni di euro, di cui 1.369,10 milioni di euro assegnati alla linea di azione "Interventi per il miglioramento funzionale e prestazionale delle infrastrutture esistenti, riducendo strozzature e colli di bottiglia";




- che con tale Linea di Azione si è inteso garantire il potenziamento della modalità ferroviaria e il miglioramento del servizio passeggeri, in termini di qualità e tempi di percorrenza, e di trasporto merci;
- che il Piano Operativo Infrastrutture ha assegnato alla Regione Puglia, per la finalità di cui al punto precedente, l'importo complessivo di 95,00 milioni di euro, di cui euro 44,00 milioni destinati all'intervento denominato "Potenziamento della linea Bari - Altamura - Matera";
- che al fine di assicurare il sollecito utilizzo delle risorse disponibili per garantire la finalità della linea d'azione prevista si ritiene necessario sottoscrivere una Convenzione tra il Ministero, la Regione e il Soggetto Attuatore che disciplini i tempi, le modalità e gli obblighi relativi all'attuazione degli interventi previsti anche allo scopo di evitare qualunque criticità procedurale che possa ritardare l'attuazione medesima;
- che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota n. RU U.0007334 del 25.10.2017 ha trasmesso alla Regione lo schema della predetta Convenzione invitando la medesima a compilare la scheda allegata (Allegato 1);
- che la Regione con Delibera di Giunta n. .... del ..... ha approvato la presente Convenzione e il relativo Allegato 1 contenente il Piano Operativo di Intervento;
- che il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172 (in G.U. 05/12/2017, n. 284) all'art.15 ter, prevede che a decorrere dal 30 giugno 2019, alle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario, nonché ai gestori del servizio che operano su tali reti si applicano, in materia di sicurezza, le norme tecniche e gli standard di sicurezza individuati dall'Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria (ANSF), tenendo conto delle caratteristiche delle tratte ferroviarie, dei rotabili e del servizio di trasporto;
- che la Regione ha individuato quale Soggetto attuatore dell'intervento la Società Ferrovie Appulo Lucane S.r.l, soggetto gestore dell'infrastruttura ferroviaria interessata dall'intervento;
- che con nota n. .... del ..... il Presidente della Giunta Regionale ..... ha delegato ....., a rappresentare e sottoscrivere per conto della Regione Puglia la presente convenzione.



TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

**ART. 1**  
(Premesse)

Le premesse e l'Allegato 1 costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

**ART. 2**  
(Oggetto)

Il presente atto regola i rapporti tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (di seguito indicato come Ministero), la Regione Puglia (di seguito indicata come Regione) e la Società Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. (di seguito indicata come Soggetto Attuatore) per l'erogazione del finanziamento statale destinato alla realizzazione dell'intervento "Potenziamento della linea Bari - Matera", previsto all'Asse tematico B "Interventi nel settore ferroviario" del Piano Operativo Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture 2014-2020 di cui alla scheda Allegato 1.

**ART.3**  
(Durata)

La convenzione dura fino alla definizione dei rapporti finanziari tra il Ministero e la Regione relativamente all'intervento descritto nell'Allegato 1.

Per il Soggetto attuatore la durata della convenzione può essere diversamente determinata in applicazione del successivo articolo 7.

I rapporti finanziari di cui sopra s'intendono, comunque, conclusi qualora per l'esecuzione dell'intervento non sia stata assunta dalla Regione o dal soggetto attuatore l'obbligazione giuridicamente vincolante di cui all'art. 6.

**ART. 4**  
(Contributo statale)

L'importo del contributo riconosciuto alla Regione per la realizzazione dell'intervento di cui all'art. 2 è pari a 44,00 milioni di euro ed è erogato a favore della stessa Regione con le modalità di cui all'art. 9.

La Regione provvede a trasferire le risorse di cui sopra al Soggetto Attuatore con le modalità indicate al successivo articolo 10.

La Regione s'impegna a garantire il completo finanziamento dell'intervento di cui all'art. 2 per l'eventuale parte non coperta dal contributo statale e conseguentemente la funzionalità del medesimo intervento.

Il contributo di cui al comma 1 in ogni caso non può essere destinato alla copertura di oneri risarcitori o per contenzioso.



**ART. 5**

(Referente Regionale del Procedimento)

La Regione nomina quale Referente Regionale del Procedimento l'ing. Francesca Pace in qualità di Dirigente della Sezione Infrastrutture per la Mobilità, per l'intervento di cui all'Allegato 1.

Il Referente Regionale del Procedimento, ai fini dell'attività di monitoraggio e validazione propedeutico all'erogazione delle risorse stanziato sul Fondo Sviluppo e Coesione, comunica al Ministero il nominativo del Responsabile Unico del Procedimento relativo all'intervento riportato nell'Allegato 1.

Il Soggetto attuatore fornisce alla Regione tutte le informazioni necessarie per poter procedere alle comunicazioni di cui al comma precedente.

**ART.6**

(Tempi di attuazione)

La Regione s'impegna ad assumere, direttamente o per il tramite del soggetto attuatore, le obbligazioni giuridicamente vincolanti, inerenti l'intervento previsto all'Allegato 1, entro il 31 dicembre 2019, pena la revoca delle risorse assegnate per lo stesso e previste dalla presente convenzione.

L'obbligazione giuridicamente vincolante s'intende assunta con la stipula da parte della Regione o del Soggetto Attuatore di un atto negoziale che impegna un terzo alla esecuzione diretta e funzionale dell'intervento inserito nel Piano operativo di Intervento in termini certi e coerenti con quelli indicati nell'Allegato 1.

La Regione s'impegna a completare, direttamente o per il tramite del Soggetto attuatore, l'intervento nel rispetto del cronoprogramma di cui all'Allegato 1, fermi restando gli obblighi imposti dalle Delibere CIPE 25/2016 e 54/2016.

Il Ministero ha la facoltà di proporre al CIPE la revoca del finanziamento di cui all'art. 2 per il mancato rispetto del cronoprogramma di cui al comma precedente dovuto a fatti o atti che impediscano l'utilizzo delle risorse disponibili entro 24 mesi dal termine previsto per la conclusione dell'intervento.

**ART.7**

(Sostituzione del soggetto attuatore)

Qualora il Soggetto attuatore non provveda agli adempimenti previsti nell'Allegato 1 (es. redazione del progetto preliminare o del progetto definitivo, espletamento delle procedure di gara, ecc.) nei tempi indicati nello stesso allegato, la Regione fissa un termine ultimo per l'esecuzione dell'adempimento, decorso il quale si impegna ad intervenire in tempo utile, eseguendo direttamente gli adempimenti in parola, ovvero individuando, nel rispetto della normativa vigente, un nuovo Soggetto attuatore che consenta di completare l'iter procedurale e di assumere l'obbligazione giuridicamente vincolante entro il 31 dicembre 2019.

Ai fini dell'applicazione del comma precedente i tempi procedurali dell'Allegato 1 possono essere rimodulati dalla Regione, fermo restando l'obbligo di assumere le obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2019.



La rimodulazione di cui al precedente comma deve essere comunicata al Ministero ai fini delle erogazioni di cui all'articolo 9.

La Regione regola i propri rapporti con il Soggetto attuatore subentrante con l'atto negoziale di cui all'articolo 10 e nello stesso atto prevede obblighi per il soggetto subentrante coerenti con la presente convenzione.

**ART. 8**  
(Verifica dei progetti)

La Regione, ai fini dell'erogazione dei contributi di cui all'articolo 9, ad eccezione dell'anticipazione del 10%, trasmette al Ministero copia del progetto definitivo dell'intervento oggetto di contribuzione.

Il progetto di cui al comma precedente deve essere corredato di verifica e validazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

La Regione si impegna direttamente o, per il tramite del Soggetto attuatore, a realizzare gli interventi di cui all'Allegato 1 conformemente alle norme e agli standard tecnici di riferimento in vigore rilasciando dichiarazione in tal senso da parte del Responsabile Unico del procedimento.

Il Ministero, entro 90 giorni dal completamento della documentazione progettuale, provvede a rilasciare il nulla osta tecnico ai fini della sicurezza ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 753/80 sul progetto definitivo presentato nonché ad effettuare verifiche parametriche di congruità e, ove presentato dopo il 1 luglio 2019, adeguato alle norme individuate dall'ANSF per effetto dell'applicazione dell'articolo 15-ter con D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con Legge 4 dicembre 2017, n. 242.

La Regione, mediante perizie, potrà disporre, conformemente alla normativa vigente, le variazioni che, in fase esecutiva, si dovessero rendere necessarie per la realizzazione dell'opera. Ogni eventuale variante in corso d'opera dovrà essere debitamente autorizzata dal Responsabile Unico del Procedimento fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 95, comma 14, 106 e 149 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Le varianti sono trasmesse dalla Regione al Ministero corredate da dichiarazione da parte del Responsabile del Procedimento in merito alla natura delle stesse in relazione a quanto previsto dal citato art.149.

In caso di eventuali ulteriori oneri che dovessero risultare necessari per la realizzazione di quanto previsto si applica il comma 3 dell'art. 4.

**ART. 9**  
(Erogazioni finanziarie)

Il contributo di cui all'art. 4 è erogato, nei limiti delle risorse disponibili, secondo il cronoprogramma di cui all'Allegato 1, a seguito del monitoraggio e delle validazioni previste per l'utilizzo delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione, nel rispetto di quanto previsto nel Sistema di Gestione e Controllo del Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014-2020, dalla Circolare del Ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno n. 1 del 5 maggio 2017, punto A.3), dalle Delibere CIPE 10 agosto 2016, n. 25 e 1 dicembre 2016, n. 54.



La Regione e il Soggetto Attuatore dichiarano che l'intervento di cui all'allegato 1 non è oggetto di altri finanziamenti, fatta eccezione per le parti di cofinanziamento esplicitate, né ricompresi in progetti già realizzati o in via di realizzazione.

Ai fini dell'erogazione del contributo la Regione propone, se del caso, l'adeguamento entro il 30 giugno di ciascun anno del cronoprogramma di spesa riportato nell'Allegato 1.

All'erogazione di cui ai punti precedenti provvede il Ministero dell'Economia e delle Finanze – IGRUE - a seguito della richiesta effettuata dal Ministero, nel rispetto delle procedure di cui al comma 1.

L'erogazione in argomento è effettuata in relazione allo stato di avanzamento dei lavori di cui all'Allegato 1 sulla base dei costi effettivamente sostenuti, al netto degli eventuali ribassi di gara, applicando la quota percentuale di cofinanziamento, ove prevista, con le seguenti modalità:

- anticipazione pari al 10% dell'importo assegnato all'intervento di cui all'Allegato 1 a seguito della registrazione del decreto di approvazione della presente convenzione da parte dei competenti organi di controllo e del caricamento dei dati relativi all'intervento nella Banca Dati Unitaria gestita dal MEF – RGS - IGRUE nel rispetto delle procedure previste nella circolare del Ministero per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno n. 1/2017;
- pagamenti intermedi a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute dal Soggetto Attuatore sulla base dell'avanzamento dei lavori, sino all'85% dell'importo assegnato, come risultante dai dati inseriti e validati nel Sistema Unitario di Monitoraggio;
- saldo del 5% a seguito della domanda di pagamento finale corredata dall'attestazione di chiusura dell'intervento.

I pagamenti intermedi, sino alla concorrenza dell'85% dell'importo complessivamente assegnato per l'intervento, sono autorizzati per quote non inferiori al 5% dell'importo medesimo ed in modo da consentire alla Regione di avere disponibilità di cassa pari all'anticipazione del 10%, al fine di evitare ritardi nel pagamento dei SAL che possano comportare ulteriori oneri per la finanza pubblica.

La Regione s'impegna a ripetere allo Stato sul conto di tesoreria indicato dal Ministero le risorse erogategli per l'intervento in applicazione della presente Convenzione nel caso in cui non è stata assunta, entro il termine del 31 dicembre 2019, l'obbligazione giuridicamente vincolante.

La ripetizione delle risorse di cui al comma precedente è compiuta dalla Regione entro 90 giorni dalla scadenza del termine previsto nel comma medesimo.

Il Soggetto attuatore ripete alla Regione le risorse erogategli in applicazione della presente convenzione entro 60 giorni dall'esercizio da parte dello stesso ente territoriale della facoltà di cui all'articolo 7, ovvero dalla scadenza del termine del 31 dicembre 2019 qualora non sia stata assunta la prescritta "obbligazione giuridicamente vincolante".

#### ART. 10

(Rapporti tra la Regione ed il Soggetto attuatore)

Ai fini dell'applicazione della presente convenzione la Regione ed il Soggetto Attuatore s'impegnano a regolare i propri rapporti con specifici atti negoziali o provvedimenti amministrativi volti a garantire il rispetto del cronoprogramma di cui all'Allegato 1.



La Regione si impegna ad assicurare al Soggetto attuatore un flusso di cassa per l'intervento, che impedisca per la stazione appaltante il maturare di qualunque onere per ritardati pagamenti, utilizzando a tal fine in tutto o in parte l'anticipazione di cui al precedente articolo 9 e/o eventualmente con risorse proprie.

**ART. 11**  
(Ammissibilità delle spese)

Saranno considerate ammissibili le spese:

- assunte con procedure coerenti con le norme comunitarie, nazionali, regionali applicabili anche in materia fiscale e contabile (in particolare con riferimento alle norme in materia di appalti pubblici, regimi di aiuti, concorrenza, ambiente)
- effettive e comprovabili ossia corrispondenti ai documenti attestanti la spesa ed ai relativi pagamenti effettuati
- pertinenti ed imputabili con certezza all'intervento finanziato.

Non saranno considerate ammissibili spese che risultino finanziate attraverso altre fonti finanziarie salvo che lo specifico progetto non preveda espressamente che l'intervento sia assicurato con una pluralità di fonti di finanziamento e limitatamente alle quote di competenza del Fondo.

La Regione si impegna a trasmettere al Ministero direttamente o per il tramite del Soggetto attuatore, tutta la documentazione comprovante l'ammissibilità delle spese di cui sopra.

**ART. 12**  
(Economie)

Eventuali economie delle risorse assegnate, derivanti dall'attuazione dell'intervento, verranno utilizzate nel rispetto delle procedure previste dalla Delibera CIPE 25/2016.

Le economie di cui al comma 1 restano comunque nella disponibilità della Regione sino al completamento dell'intervento di cui all'Allegato 1 per garantire la copertura di eventuali imprevisti, ferme restando le procedure previste dalla Delibera CIPE 25/2016.

A seguito del completamento di cui al comma precedente le economie finali, su proposta del Ministero, possono essere riassegnate ad altri interventi inerenti il settore di cui trattasi.

**ART. 13**  
(Monitoraggio)

L'attività di monitoraggio verrà svolta nel rispetto delle procedure previste per l'utilizzo delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione che la Regione si impegna, per quanto di competenza, ad applicare direttamente o per il tramite del soggetto attuatore.

Il Ministero si riserva di verificare, per il tramite degli USTIF competenti per territorio, anche con ispezioni in loco, l'avanzamento del programma di cui all'Allegato 1.

La Regione s'impegna a garantire all'USTIF competente per territorio ed a tutti gli organismi deputati alla verifica dell'utilizzo del Fondo Sviluppo e Coesione, l'accesso a tutta la documentazione amministrativa, tecnica e contabile connessa all'intervento finanziato.

La Regione si impegna altresì:



- a tenere un sistema di contabilità separata per l'intervento finanziato a valere sulle risorse del Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014/2020;
- ad inserire ed aggiornare i dati relativi al monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dell'intervento nel rispetto di quanto previsto nel Sistema di Gestione e Controllo del Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014-2020, dalla Circolare del Ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno n. 1 del 5 maggio 2017, punto A.3), dalle Delibere CIPE 10 agosto 2016, n. 25 e 1 dicembre 2016, n. 54. I dati debbono essere inseriti ed aggiornati nel Sistema di monitoraggio indicato dal Ministero. La Regione si impegna a garantire, direttamente o per il tramite del soggetto attuatore, la corretta alimentazione del Sistema di monitoraggio, in termini di completezza e validazione dei dati inseriti secondo le modalità operative e le specifiche tecniche del Sistema, in modo da permettere una efficace trasmissione dei dati inseriti nella Banca Dati Unitaria (BDU) gestita dal MEF-RGS-IGRUE;
- a prestare la massima collaborazione nelle attività svolte da tutti i soggetti incaricati dei controlli, ai vari livelli, sul Piano Operativo Infrastrutture MIT FSC 2014-2020 fornendo le informazioni richieste e gli estratti o copie dei documenti o dei registri contabili.

**ART. 14**

(Disposizioni finali)

Per tutto quanto non disciplinato dalla presente convenzione, valgono le disposizioni delle Delibere CIPE 10 agosto 2016, n. 25, e 1 dicembre 2016, n. 54, del Sistema di gestione e controllo del Piano Operativo Infrastrutture MIT Fondo Sviluppo Coesione 2014-2020, della circolare del Ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno n. 1 del 5 maggio 2017 e della normativa vigente in materia.

**ART. 15**

(Efficacia della convenzione)

La presente convenzione è immediatamente vincolante per la Regione, mentre lo sarà per il Ministero a seguito della registrazione del relativo decreto di approvazione da parte dei competenti organi di controllo.

All. 1 Piano operativo di intervento

Roma, li .....

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
(Dott. Ing. Vito Di Santo)

.....

La Regione Puglia  
(.....)

.....

Il Soggetto Attuatore  
( Ferrovie Appulo Lucane S.r.l.)

.....

Il presente allegato consta di  
n° 9 (Nove) fasciate

IL DIRIGENTE DI SEZIONE


